

**Misure di prevenzione e protezione, Coronavirus e
aggiornamento del DVR**

Autore: Lorenzo Fantini

Avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Le misure di prevenzione e protezione in azienda e il Coronavirus

L'attuale storica congiuntura sanitaria pone ai professionisti della salute e sicurezza sul lavoro una serie di questioni inedite, alle quali rispondere in modo rapido ed efficace, allo scopo di suggerire alle aziende le più idonee misure di prevenzione dal contagio da Coronavirus e di protezione dei propri lavoratori (nei casi in cui sia ancora possibile svolgere l'attività lavorativa, alle condizioni in ultimo indicate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020, avuto riguardo anche a quanto si trova nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020).

Senza voler entrare nel merito della complessa tematica di riferimento, visto il proliferare di interpretazioni e la diffusione di strumenti di ogni forma e contenuto (linee guida, indicazioni operative, protocolli ect.), occorre avere chiari alcuni elementi di diritto:

- le disposizioni contenute nei d.P.C.M. che si sono succeduti sono disposizioni dirette non solo alle aziende ma a tutti i cittadini italiani, essendo rivolte alla popolazione e non solo alle imprese;
- esse sono contenute in un atto avente valore giuridico di regolamento e comprendono misure obbligatorie per i singoli cittadini, con rinvio alle sanzioni previste dal codice penale in caso di inottemperanza (cosa ovvia, atteso che i regolamenti non possono, per loro natura, prevedere in modo autonomo sanzioni), ma non modificano o abrogano gli atti aventi forza di legge (quali, ad esempio, il d.lgs. n. 81/2008);

- per la loro natura di disposizioni obbligatorie, esse vanno applicate anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nella misura in cui prevedono procedure di tutela della salute pubblica che "impattano" sulle misure di prevenzione e protezione vigenti, integrando quanto imposto dalla legislazione vigente, che non viene, tuttavia, modificata.

Le conseguenze pratiche di tali elementi di diritto sono assai significative, ad esempio imponendo a tutte le aziende di attuare le misure di igiene pubblica previste dai d.P.C.M., in quanto applicabili a qualunque luogo (di lavoro o meno) in Italia e a qualunque persona e, pertanto, con

obbligo a carico del datore di lavoro; ciò in osservanza del noto principio di cui all'articolo 2087 c.c., per il quale è l'imprenditore a dover adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, tutte le misure idonee, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutela l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori. Ancora a titolo di esempio, spetterà al datore di lavoro applicare le disposizioni (in ultimo contenute nel d.P.C.M. 11 marzo 2020) relative all'adozione di misure organizzative che permettano il rispetto nei luoghi di lavoro della distanza interpersonale di un metro e la messa a disposizione di strumenti per l'igiene personale, così come la sanificazione degli ambienti di lavoro; ciò perché si tratta di misure che integrano, in questa particolare contingenza storica e per citate ragioni di sanità pubblica, le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, che rimangono comunque pienamente operanti.

Brevi considerazioni in merito alla valutazione dei rischi

In questo contesto va inquadrata la discussione, che ha avuto in queste ore anche momenti di aperta concitazione tra gli specialisti della materia della prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali (al riguardo, è sufficiente citare la differenza molto marcata tra le opinioni espresse su www.puntosicuro.it, da Rolando Dubini, in data 2 marzo 2020, e da Carmelo Catanoso, in data 4 marzo 2020), relativa alla necessità o meno di procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi, in modo che consideri il rischio "biologico" del contagio da Coronavirus (al riguardo, si veda, per ultimo l'articolo del 16 marzo 2020 su "Il Sole 24 ore" di Gabriele Taddia, intitolato: *Valutazione dei rischi: prassi da aggiornare*).

Atteso quanto esposto nel punto che precede, la questione sembra in realtà a chi scrive un falso problema. Infatti, nessun dubbio può esserci (e, infatti, nessun commentatore lo ha avuto finora) rispetto alla piena obbligatorietà delle misure di igiene pubblica per qualunque datore di lavoro, pubblico o privato; ciò significa che tutte le aziende devono garantire comunque la piena attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui ai d.P.C.M. emanate dal Governo per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Tanto premesso, la necessità di procedere o meno ad un aggiornamento della valutazione dei rischi in modo che comprenda il rischio biologico non può che essere affrontata - in difetto di una previsione di legge di modifica del d.lgs. n. 81/2008 - come il "testo unico" prevede, vale a dire secondo le usuali e note regole in materia.

Ne deriva una sostanziale differenza tra:

A) ambienti di lavoro nei quali non è presente un rischio biologico (in quanto, va ricordato, i rischi da valutare sono pur sempre rischi "professionali" e non quelli che non siano tali ma propri dell'intera popolazione), **per i quali è sufficiente - ma sempre necessario - rispettare le misure di igiene pubblica contenute nei d.P.C.M., senza inserire nel DVR una specifica**

sezione dedicata al rischio biologico;

B) ambienti di lavoro in cui esiste un rischio "biologico" (esempio tipico, i servizi sanitari) **per i quali la corrispondente parte del DVR va necessariamente aggiornata**, ferme restando le misure di prevenzione e protezione.

Dunque, è parere di chi scrive che tutti i RSPP di qualunque azienda debbano comunque predisporre il necessario aggiornamento delle misure di emergenza - da progettare e proporre in modo coerente rispetto alle indicazioni governative - e, invece, procedere all'aggiornamento del DVR solo quando esso già prevedeva una "sezione" dedicata al rischio biologico. Tale posizione è anche quella, ad esempio, della Regione Veneto, nel documento liberamente disponibile al link di seguito indicato: <https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/coronavirus-covid-19-aggiornamento-delle-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari>.

Copyright © 2020 RSPITALIA